

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1340

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FURNARI, LABRIOLA, ZACCAGNINI

Abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, concernente l'efficacia dei provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria sui beni di imprese titolari di stabilimenti di interesse strategico nazionale

Presentata il 9 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scorso 24 dicembre 2012 con la legge n. 231 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ».

Nel preambolo del provvedimento sopra citato si legge che l'intervento governativo è finalizzato a realizzare il bilanciamento tra la tutela della salute e dell'ambiente, da un lato, e le esigenze di salvaguardia dell'occupazione e della produzione industriale dall'altro, per cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e

il piano operativo « assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute e della protezione ambientale e prevedono gradualmente ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo degli impianti ».

Il decreto-legge prevede poi, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, la possibilità per il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzare, mediante l'AIA, la prosecuzione dell'attività produttiva di uno o più stabi-

limenti, per un periodo determinato, non superiore a trentasei mesi, e a condizione che siano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (articolo 1, comma 1).

Sempre nel preambolo si rileva, che « la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico ILVA SpA costituisce una priorità strategica nazionale » e, al comma 4 dell'articolo 1, si stabilisce che « le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1 ».

Le norme citate hanno determinato due ricorsi alla Corte costituzionale da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Taranto, che ha sollevato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ricorso per legittimità costituzionale: secondo il ricorrente, il decreto-legge n. 207 del 2012 e la relativa legge di conversione avrebbero reso inefficace il provvedimento cautelare con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto aveva sottoposto a sequestro preventivo i beni dell'ILVA SpA e avrebbe altresì legittimato, attraverso la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato, « la sicura commissione di

ulteriori fatti integranti i medesimi reati » per i quali la procura stava ancora procedendo.

La Consulta si è espressa di recente dichiarando inammissibili i due ricorsi, ma le perplessità in ordine alla tutela della salute rispetto alle ragioni legate alla produzione e all'occupazione rimangono, in quanto, non potendo procedere ad alcun blocco dell'attività produttiva, non si sono potuti limitare gli effetti disastrosi delle emissioni nocive che avevano determinato il sequestro preventivo di una parte dello stabilimento siderurgico in questione.

La presente proposta di legge intende superare i problemi di conflittualità che hanno contraddistinto l'applicazione del decreto-legge n. 207 del 2012 ponendo a fondamento della modifica stabilita un principio riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la tutela ambientale come diritto « primario », « assoluto » e « inderogabile ».

A ciò si deve aggiungere che anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con riferimento all'integrità fisica e psichica e alla tutela della salute nonché in base al principio di precauzione, impone di adottare tutte le misure idonee a prevenire il pericolo, anche potenziale, di danni alla salute e all'ambiente.

Per questi motivi la presente proposta di legge abroga la disposizione del decreto-legge n. 207 del 2012 che limita l'azione dell'autorità giudiziaria nel caso in cui debba adottare provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è abrogato.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



17PDL0011960